WWF Legambiente Italia Nostra

Trieste, 28 luglio 2011

Al sindaco di Trieste

ai consiglieri comunali

ai presidenti dei consigli circoscrizionali

LORO SEDI

Oggetto: **piano regolatore di Trieste**

Le scriventi associazioni formulano di seguito una serie di considerazioni sullo stato e sulle prospettive degli strumenti di pianificazione territoriale del Comune di Trieste, nonché proposte per possibili soluzioni dei problemi aperti, in un'ottica di rigorosa tutela dei valori ambientali e paesaggistici.
Pare tuttavia opportuno, poiché molti problemi ancora aperti oggi e nel prossimo futuro affondano le radici nel passato più o meno recente, premettere una rapida sintesi di quanto accaduto durante le amministrazioni Illy e Dipiazza.

1. Premessa storica

1.1. La variante 66

Il vigente piano regolatore generale (PRGC) del Comune di Trieste, cioè la variante generale n. 66 (nota anche come variante Illy-Portoghesi-Cervesi), è stato approvato nel 1997 dal Consiglio comunale dopo un iter alquanto tormentato.

1.1.1. La stesura della variante

La stesura della variante fu esplicitamente ispirata, come dichiarò il sindaco Illy, all'obiettivo di *"rilanciare il comparto edilizio in crisi"*. Il che spiega da un lato il numero abnorme di zone di espansione residenziale "C" (addirittura 58!) e "BT" (in aggiunta all'ampliamento, fuori da ogni logica, delle zone "B", anche in molte zone prive di adeguati accessi viari), oltre alla congerie di zone produttive: turistiche "G", artigianali-industriali "D", commerciali "H", alle nuove infrastrutture viarie, ecc.. Il tutto pur in presenza di un saldo demografico da molti anni negativo. Dall'altro lato, si spiega così il fatto che nessuna attenzione sia stata data agli aspetti della tutela ambientale e paesaggistica del territorio: la maggior parte delle zone "C" e di quelle "produttive" è infatti collocata lungo la fascia costiera e sull'altopiano carsico.
Va anche detto che la variante 66 fu, per molti aspetti, ulteriormente peggiorata in occasione dei passaggi in Consiglio comunale, rispetto alla versione iniziale proposta dalla Giunta.

1.1.2. Il "contropiano" del centro-destra

Al piano regolatore Illy-Portoghesi-Cervesi i partiti dell'opposizione (A.N., C.C.D., F.I., L.N. e L.p.T.) avevano contrapposto un "contropiano" - ancor più devastante sotto il profilo ambientale, paesaggistico e del consumo di suolo - redatto nel settembre 1994 da un gruppo di lavoro coordinato dall'arch. Giulio Marini. Prevedeva una lunghissima serie di nuove zone residenziali, tanto sul Carso quanto sulla fascia costiera, nonché varie nuove infrastrutture viarie, anche in zone di grandissimo valore naturalistico e paesaggistico. Il "contropiano" servì di base per molti degli emendamenti presentati dall'opposizione nel corso del dibattito sul piano regolatore in Consiglio comunale.

1.1.3. Il caso Bonaccorsi

Appare significativo, per chiarire al clima nel quale la variante 66 fu costruita, il fatto che, per gli aspetti giuridico normativi", la stesura del piano sia stata affidata al "prof. avv. Paolo Bonaccorsi". Cioè in realtà al sedicente prof. e avv. suddetto. Dopo l'incarico al Comune di Trieste - che sarebbe bene chiarire come e perché gli sia stato assegnato - il Bonaccorsi diventò infatti assessore all'urbanistica della Regione Calabria, nella giunta di centro-destra guidata da Giuseppe Chiaravalloti. Salvo poi doversi dimettere nel 2003, quando emerse – come scoprì un'inchiesta del Corriere della Sera - che il Bonaccorsi non solo non era docente in alcuna Università italiana, ma sarebbe neppure avvocato, anzi, neppure laureato in giurisprudenza…

1.1.4. Le osservazioni e le richieste degli ambientalisti

Sulla variante Illy-Portoghesi-Cervesi WWF, Legambiente e Italia Nostra presentarono, insieme ad altre associazioni, dettagliate osservazioni (54 pagine più corposi allegati cartografici e fotografici), chiedendo in particolare numerose modifiche della normativa e della zonizzazione.
Anziché essere votate per punti, però, le osservazioni furono respinte in blocco in quanto, secondo la motivazione "tecnica" degli uffici comunali, *"…le considerazioni di carattere generale, le osservazioni sulla parte normativa* (quella redatta con la supervisione del "prof. avv. Paolo Bonaccorsi" - NdR) *e sulla zonizzazione, nel loro complesso, configurano uno strumento urbanistico diverso da quello adottato dal Consiglio Comunale."*

1.1.5. L'approvazione della variante 66

Dopo un lungo e faticoso dibattito in Consiglio comunale, nel quale da un lato – come detto sopra - furono apportate varie modifiche peggiorative al piano, dall'altro si distinsero anche alcuni consiglieri di maggioranza che fecero propri sotto forma di emendamenti molti contenuti delle osservazioni presentate dagli ambientalisti, la variante 66 fu approvata definitivamente nell'aprile 1997. Dopo di che il sindaco Illy si dimise anzitempo rispetto alla scadenza normale del mandato, anche in segno di irritazione verso l'"insubordinazione" di alcuni consiglieri della maggioranza di centro-sinistra.

1.1.6. Le modifiche introdotte dalla Regione e la successiva battaglia legale

La Giunta regionale di centro-sinistra (presidente Giancarlo Cruder), sulla base di un'accurata istruttoria tecnica degli uffici competenti, decise di apportare d'ufficio alcune modifiche alla variante 66 così come approvata dal Consiglio comunale, in particolare per quanto concerne l'eliminazione di alcune previsioni insediative incompatibili con la tutela del paesaggio.
La violenta reazione del sindaco Illy, che giunse a chiedere le dimissioni degli assessori regionali triestini nel tentativo di far cadere l'intera Giunta, si concretizzò poi in un ricorso al TAR contro il provvedimento regionale. Ricorso perduto al TAR, ma vinto dal Comune nel successivo grado di giudizio al Consiglio di Stato. Il quale stabilì che al Regione aveva esorbitato dai suoi poteri, non essendo dotata di un piano paesaggistico, ancorché previsto fin dal 1985 in virtù della Legge 431/1985 (la cosiddetta "Legge Galasso").
La variante 66 venne perciò ripristinata nella versione approvata dal Consiglio comunale.

1.2. <u>L'attuazione della variante 66</u>

1.2.1. Nuove richieste di modifica

Subito dopo l'approvazione della variante 66, gli ambientalisti ribadirono la richiesta di modificarne almeno le parti in più evidente contrasto con le esigenze di tutela del territorio e del paesaggio. Già nell'autunno del 1997 fu perciò proposto di adottare quanto prima delle varianti parziali, relativamente all'eliminazione delle zone "C" su Carso e costiera, al ridisegno delle zone "B", all'eliminazione delle nuove infrastrutture viarie ad elevato impatto ambientale, ecc.
Nessun esito ebbe la richiesta.

1.2.2. Partono i cantieri

Ebbe inizio invece l'attuazione concreta delle previsioni edilizie della variante, tanto per gli interventi nelle zone "B", quanto con l'avvio e la successiva approvazione di numerosi PRPC relativi alle zone "C" (non però nelle zone "C1" destinate all'edilizia sovvenzionata, bensì solo nelle "C2" dov'erano previste ville di lusso…).

1.2.3. Una parziale antologia

Nelle immagini seguenti, un'"antologia" – forzatamente parziale – di alcuni interventi realizzati negli anni successivi all'entrata in vigore della variante 66.

1 – ville in una delle zone "C2" in via del Pucino (Grignano)

2 – ville in una delle zone "C2" sopra il Parco di Miramare

3 – “colata di ville” in una delle zone “C2” a Barcola (salita Cedassammare)

4 – condomini in una zona “B3” a San Giovanni (via dei Baiardi)

5 – condominio in una zona “B2” a San Giovanni (via delle Linfe)

6 – condominio in una zona “B2” a San Giovanni (via delle Linfe)

7 - Intervento in zona Scala Santa (civ. 117-135 circa). Concessione n. 11/2828/08, dd. 16/7/2009 realizzazione sei edifici residenziali - impresa La nuova Edile

8 - Intervento in zona vicolo delle Rose angolo via dell'Erica (vicino civ. n. 6 di via dell'Erica). Concessione n. 11/3304/06, dd. 7/10/2008

1.3. Arriva Dipiazza

Nel giugno 2001 Roberto Dipiazza diventò sindaco di Trieste. A parte un rapido *turn over* di assessori all'urbanistica nel corso del mandato, la nuova amministrazione si distinse soprattutto per l'assoluta inconsistenza in campo urbanistico.

1.3.1. Prosegue l'attuazione della variante 66

Malgrado le occasionali critiche – solo verbali – esternate dal sindaco e da alcuni esponenti di maggioranza, sul pessimo piano regolatore ereditato dai predecessori, infatti, nessuna iniziativa venne assunta per una revisione del piano medesimo.
Inascoltati furono anche gli innumerevoli appelli di associazioni ambientaliste e comitati spontanei di cittadini, sorti in gran numero non appena gli effetti delle previsioni della variante 66 cominciarono a concretizzarsi sotto forma di cantieri edili.
L'amministrazione Dipiazza, nel suo primo mandato (2001-2006) si qualificò quindi soprattutto per essere l'esecutrice dell'attuazione della variante 66, mediante il rilascio di concessioni edilizie e l'approvazione di numerosi PRPC anche nelle parti di maggior pregio del territorio comunale.

1.4. Il Piano paesistico della costiera triestina

Uno degli ultimi atti della Giunta regionale di centro-sinistra retta da Cruder, motivato anche dall'intento di rimediare in qualche modo ai guasti della variante 66, era stato quello di accantonare uno stanziamento per la redazione di un piano paesaggistico (PTRP, secondo la terminologia della LR 52/1991) relativo alla fascia costiera in Provincia di Trieste, coinvolgendo cioè i Comuni di Muggia, Trieste e Duino-Aurisina.

1.4.1. Il PTRP Semerani

L'incarico per la redazione del PTRP fu assegnato però appena nel 2000 (dalla nuova Giunta regionale di centro-destra, subentrata a quella precedente dopo le elezioni del 1998) ad un team interdisciplinare coordinato dal prof. Luciano Semerani.
Benché il disciplinare d'incarico avesse posto limiti alquanto stretti (erano escluse dall'ambito oggetto di pianificazione, ad esempio, tutte le zone portuali di Trieste e perfino la Baia di Sistiana!), il lavoro del team Semerani – condotto per fasi successive e completato nel 2002 - conteneva molte indicazioni utili, che avrebbero potuto e dovuto essere recepite nei piani regolatori comunali, modificandoli ove necessario.
Com'era del resto logico, trattandosi di uno strumento finalizzato alla tutela del paesaggio: un'ampia giurisprudenza costituzionale ha infatti da tempo sancito che, ove vi sia contrasto tra le previsioni e le norme funzionali alla tutela del paesaggio e quelle urbanistiche, sono le prime a prevalere sulle seconde.

1.4.2. L'affossamento del PTRP

Sennonché non era intenzione dei Comuni accettare modifiche di sorta ai rispettivi piani regolatori (anche Muggia si era dotata nel 1999 di un nuovo piano, fortemente voluto dall'allora sindaco Dipiazza e dal suo assessore all'urbanistica Lorenzo Gasperini): i pareri espressi tra la fine del 2002 e gli inizi del 2003 dai Consigli comunali sul PRTP di Semerani e del suo team furono, perciò, tutti negativi, tanto a Trieste (sindaco Dipiazza), quanto a Muggia (sindaco Gasperini) e a Duino-Aurisina (sindaco Giorgio Ret).
Dulcis in fundo, la Giunta regionale (dove nel frattempo era subentrato di nuovo il centro-sinistra, con presidente Riccardo Illy) stabilì nell'autunno del 2003 che il PTRP della costiera triestina non dovesse comunque comportare modifiche alle previsioni dei piani regolatori comunali.
Il PTRP, pertanto, ancorché in virtù della già citata prevalenza della tutela del paesaggio sull'urbanistica – e quindi dei piani paesaggistici sui piani regolatori – fosse in teoria approvabile dalla Regione modificando le previsioni incompatibili dei piani comunali, venne definitivamente archiviato per decisione politica.

1.5. Dipiazza bis

Nessuna novità di rilievo portò, inizialmente, il secondo mandato del sindaco Dipiazza, rieletto nel 2006. Continuarono infatti sia le critiche verbali del sindaco contro la variante 66, sia l'attuazione concreta delle previsioni di questa, con il rilascio di concessioni edilizie e l'approvazione di vari PRPC.

1.5.1. La petizione di ambientalisti e comitati

Nell'autunno 2006 WWF, Italia Nostra e Legambiente, insieme ad un folto gruppo di comitati spontanei di cittadini (Campo Marzio, via del Pucino, Rive, via Belpoggio, Roiano, ecc.), lanciarono una petizione popolare, per chiedere al Comune di Trieste un nuovo piano regolatore ispirato a rigorosi criteri di tutela del patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-architettonico, di riuso del già costruito inutilizzato o sottoutilizzato e di blocco all'ulteriore consumo di suolo agricolo e naturale. Fondamentale anche la richiesta di procedure "partecipate" per la costruzione del nuovo piano.
Raccolte circa 3.000 firme, la petizione fu consegnata al sindaco nel maggio 2007.

1.5.2. La delibera di direttive per un nuovo piano regolatore.

La delibera di direttive fu approvata dal Consiglio comunale il 27 luglio 2007, dopo alcuni incontri pubblici, nei quali emerse la fortissima ostilità ad un nuovo piano regolatore da parte di tutte le categorie e degli ordini professionali coinvolti nel mondo dell'edilizia, che paventavano un blocco delle attività.
Ostilità manifestatasi in varie forme e, in modo clamoroso, anche durante la seduta finale del Consiglio comunale, con la presenza vistosa in aula di numerosi "supporter" dei costruttori.
Ne derivarono direttive piuttosto blande, accompagnate da norme di salvaguardia alquanto limitate, incapaci di impedire ad esempio la continuazione dell'iter di alcuni PRPC sulla fascia costiera.

1.6. La variante 118

1.6.1. La stesura della variante

La redazione di quella sarebbe poi diventata la variante 118 procedette nel più assoluto riserbo, senza il benché minimo tentativo di coinvolgimento della cittadinanza, neppure secondo quanto previsto dalla Direttiva europea sulla VAS (d'altro canto sostanzialmente disapplicata nella Regione Friuli Venezia Giulia, in virtù della LR 11/2005 rimasta priva del previsto regolamento di attuazione).

1.6.2. L'adozione della variante

La variante 118 fu adottata il 6 agosto 2009, dopo una serie di incredibili decisioni da parte degli uffici comunali: "secretazione" degli elaborati, invio di elaborati incompleti alle Circoscrizioni, ecc.
La conseguenza fu che tra la scadenza (27 luglio 2009) delle salvaguardie imposte con la delibera di direttive e l'adozione della variante (a far data nella quale entravano in vigore nuove salvaguardie), si aprì una "finestra" di una decina di giorni, sufficiente a permettere il rilascio di 135 concessioni edilizie!
Emergevano ben presto anche alcuni episodi degni dell'attenzione della magistratura penale, come il passaggio di proprietà di un vasto terreno agricolo a Padriciano, poche settimane prima dell'adozione della variante, che ne avrebbe determinato il cambio di destinazione d'uso in zona "turistica" e il conseguente fortissimo incremento di valore, a beneficio del solo compratore…

1.6.3. I contenuti della variante 118

La variante 118, rispetto alla 66, riduceva considerevolmente l'edificabilità, specie nelle zone periferiche e del Carso, ridisegnando le zone "B", riducendo a 18 le zone "C" (ma molte di quelle previste dalla variante 66 nel frattempo erano state edificate), eliminando molte zone "produttive" turistiche, commerciali e artigianali. Venivano però aggiunte alcune previsioni incomprensibili, come la citata nuova zona turistica a Padriciano, venivano fatti salvi con un'apposita norma di attuazione i PRPC della variante 66 anche solo adottati, e si individuavano 14 zone "miste strategiche", consistenti in vaste aree di proprietà pubblica per le quali erano previste le più ampie possibilità di nuove destinazioni d'uso e la cui attuazione – in vista della futura vendita - veniva rinviata a PRPC di iniziativa privata.
Ancora del tutto insufficiente risultava l'attenzione al paesaggio ed ai valori naturalistici.

1.6.4. Le osservazioni di ambientalisti e Soprintendenza

Anche sulla variante 118 WWF, Legambiente e Italia Nostra presentarono insieme a Triestebella nel dicembre2009 dettagliate osservazioni, con numerose richieste di modifica, sia rispetto alla zonizzazione, sia per quanto concerne la normativa e altri elaborati..

Per una più puntuale disamina di questo materiale, si veda la documentazione disponibile nei siti www.wwf.it/friuliveneziagiulia e www.legambientetrieste.it , dove si trovano anche le osservazioni presentate per la procedura VAS.
Mentre per le osservazioni "urbanistiche" erano pervenute al Comune di Trieste in totale 1.141 osservazioni ed opposizioni, per la VAS ne arrivarono solo da parte delle associazioni ambientaliste e della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio.
Queste ultime coincidono in moltissimi punti con quelle degli ambientalisti, soprattutto per quanto concerne la richiesta di eliminazione delle zone "C" e di alcuni altri insediamenti (canile di Opicina – Fernetti, "parco cimitero degli animali" a Cologna,ecc.) in aree di pregio paesaggistico e naturalistico.

1.6.5. Le riserve vincolanti della Regione

Sempre nel dicembre 2009 la Regione formulò le proprie riserve vincolanti sulla variante 118. Si tratta di rilievi molto "pesanti", tali da richiedere una rielaborazione molto ampia della variante e rendendone verosimilmente necessaria la riadozione.
La riadozione – v. anche più oltre il par. 3 - permetterebbe da un lato di far ripartire nuove norme di salvaguardia (evitando l'apertura di una pericolosa "finestra"), dall'altro consentirebbe di aprire una nuova fase di osservazioni e di gestire un serio procedimento partecipativo ai fini della VAS (completamente mancato, come detto, nella predisposizione della variante 118).
Non è dato però sapere se gli uffici comunali abbiano predisposto quanto necessario per il recepimento delle riserve regionali e per l'eventuale successiva riadozione della variante.

1.6.6. La mancanza della partecipazione

Oltre al già citato svilimento della procedura VAS (v. sopra par. 1.6.1), e del processo partecipativo che una sua corretta applicazione avrebbe richiesto fin da prima dell'adozione della variante 118, va sottolineato che nessuna iniziativa – neppure di mera illustrazione dei contenuti della variante - è stata promossa dall'amministrazione comunale anche dopo l'adozione del nuovo strumento urbanistico.
Ne consegue che le uniche occasioni di divulgazione e dibattito sulla variante 118 sono stati, di fatto, quelli promossi dalle associazioni ambientaliste e da alcuni comitati locali, cui si sono aggiunte alcune iniziative promosse da gruppi politici di opposizione.

1.6.7. Il contenzioso legale

Contro la variante sono state ben presto avviate varie azioni legali, le principali delle quali rappresentate da un ricorso al TAR da parte dell'Ordine dei geologi, che contestava l'affidamento dell'incarico per lo studio geologico – necessario per legge per ogni strumento urbanistico – all'Università di Trieste, senza essere preceduto da una gara aperta anche alla partecipazione di altri.
Il TAR accolse il ricorso dell'Ordine, mentre il Consiglio di Stato respinse poi anche l'appello del Comune di Trieste. La prima versione dello studio geologico fu quindi sostituita da una nuova, pressoché identica, sottoscritta da un geologo dipendente comunale nel frattempo iscrittosi all'Ordine.
Rimangono controversi gli effetti della sentenza del CdS, rispetto alla validità dell'intero iter della variante 118. Tale sentenza è stata tuttavia addotta a motivo, dal sindaco Dipiazza, per il ritiro – nel luglio 2010 – dall'o.d.g. del Consiglio comunale della delibera di approvazione della variante.
Risultano peraltro pendenti altri ricorsi al TAR e un'inchiesta penale sulle circostanze della vendita del terreno agricolo a Padriciano (v. sopra par. 1.6.2), trasformato dalla variante in zona turistica.

16.8. La valutazione delle osservazioni ed opposizioni

Nella primavera 2010 la competente Commissione del Consiglio comunale esaminò – sulla scorta delle controdeduzioni tecniche degli uffici - le osservazioni ed opposizioni pervenute, ma le sue sedute vennero "secretate" per decisione del Segretario generale del Comune.
Emerse comunque che la quasi totalità delle osservazioni delle associazioni ambientaliste (al pari di molte altre) ottennero parere "tecnico" negativo dagli uffici, in quanto "incidono sulle proprietà di terzi".
Si tratta, com'è ovvio, di una motivazione inconsistente ed assurda, poiché se accettata vanificherebbe l'essenza stessa delle osservazioni su uno strumento urbanistico.
L'esame delle osservazioni ed opposizioni fu comunque completato dalla Commissione

1.6.9. L'abbandono della variante 118

Il 3 dicembre 2010 WWF, Legambiente, Italia Nostra e Triestebella inviarono al sindaco e ai consiglieri comunali una lettera aperta, in cui – ribadendo le richieste di sostanziale modifica dei contenuti della variante 118 già espresse nelle osservazioni – se ne chiedeva l'approvazione entro il termine della scadenza delle salvaguardie imposte all'atto dell'adozione, per evitare il ritorno in vigore della variante 66.
La richiesta fu ribadita anche nel corso di un dibattito pubblico svoltosi il 15 marzo 2011 e in alcune occasioni di incontro con esponenti politici di entrambi gli schieramenti.
In una seduta della Commissione urbanistica del Consiglio comunale alla fine del mese di marzo 2011 fu però chiarito dal sindaco e da alcuni esponenti della maggioranza - presenti tra il pubblico anche gli ambientalisti - che era stato deciso "politicamente" di non apportare modifiche alla variante 118, bensì di approvarla o respingerla nella versione adottata nell'agosto 2009.
Il 18 aprile 2011 il Consiglio comunale decise poi – con un voto "trasversale" – di rinviare al Consiglio comunale che sarebbe uscito dalle elezioni amministrative di primavera, la decisione sul prosieguo dell'iter della variante.
Il piano regolatore di Trieste è stato un argomento quasi del tutto assente, per entrambi gli schieramenti principali, nella campagna elettorale della primavera 2011.
L'11 luglio il sindaco Cosolini ha annunciato l'abbandono della variante 118 e l'avvio dell'elaborazione di un nuovo piano regolatore. Una delibera in questo senso è stata approvata dalla Giunta comunale il 13 luglio e inviata alle Circoscrizioni per il necessario parere.
In un incontro con le associazioni ambientaliste, il sindaco ha anche dichiarato che tra la scadenza delle salvaguardie imposte all'atto dell'adozione della variante 118 e l'entrata in vigore di nuove salvaguardie, connesse alla delibera di indirizzi per il nuovo piano, si aprirà una "finestra" di 30-40 giorni, nella quale torneranno in vigore le previsioni della variante 66 e riprenderanno il loro iter i progetti e i PRPC "congelati" dalle salvaguardie. Il sindaco confida però che solo pochi progetti potranno arrivare al rilascio del permesso di costruire, stante anche la crisi del mercato immobiliare.
A tale proposito conviene però rilevare quanto accaduto tra la fine di luglio e gli inizi di agosto 2009, in occasione della precedente "finestra" (v. sopra par. 1.6.2), ricordando che le decisioni del sindaco si fondano su pareri ed informazioni fornitigli dagli uffici comunali, retti anche da persone responsabili di gravi errori procedurali verificatisi sia nell'iter della variante 118 (v. sopra parr. 16.2 e 1.6.4) sia nella gestione della variante 66 (emblematico il caso di Rio Martesin).
Per quanto concerne la percorribilità e l'opportunità di altre soluzioni, si rinvia al successivo par. 3.

2. Cosa comporterà far rivivere la variante 66

Il 6 agosto 2011 scadranno le norme di salvaguardia entrate in vigore all'atto dell'adozione della variante n. 118 e ciò comporterà il ritorno alle previsioni urbanistiche della variante n. 66.
Contemporaneamente ripartiranno i percorsi amministrativi delle richieste di permesso di costruire e dei PRPC, che erano stati interrotti dalle salvaguardie medesime.
Secondo la relazione consegnata il 9 dicembre 2010 dal Segretario generale del Comune al sindaco Dipiazza, tornerebbero in auge:
- 20 PRPC per una volumetria complessiva pari a circa 125.000 mc;
- 30 progetti edilizi per una volumetria complessiva pari a circa 34.000 mc.

Inoltre risorgerebbero aree classificate come zone "C" dalla variante 66, e non confermate dalla 118, per una superficie complessiva di circa 150.000 mq e con una potenzialità edificatoria di circa 225.000 mc; mentre circa 1.058.000 mq di aree riclassificate "E" o "F" dalla 118, tornerebbero alla precedente classificazione "B" della variante 66, con una potenzialità edificatoria di circa 1.587.000 mc.
Rivivrebbero altresì le previsioni relative a varie zone produttive (turistiche, artigianali-industriali, commerciali) e per la ricerca scientifica, cancellate dalla variante 118.
Verrebbe infine inevitabilmente a decadere l'adozione del Piano Particolareggiato del centro storico.
Sulla base di queste infauste premesse, le immagini dell'allegato 1 illustrano una parziale "antologia negativa" di interventi che tornerebbero possibili a partire dal 7 agosto 2011.

3. La prosecuzione dell'iter della variante 118 al PRG: che fare nell'imminente scadenza del periodo di salvaguardia?

3.1. I fatti

La variante n. 118 al PRG di Trieste, adottata dal Consiglio comunale con deliberazione del 6 agosto 2009, in attuazione delle direttive impartite dallo stesso Consiglio in data 22 luglio 2007, è stata oggetto di numerose opposizioni ed osservazioni e di ben 18 riserve vincolanti formulate dalla Giunta regionale con delibera del 22 dicembre 2009.
Il 6 agosto 2011 scadrà il periodo di salvaguardia ex lege di cui all'art. 35 della legge regionale 52/1991 (ora ripreso dall'art. 63 ter, comma 2, primo periodo, della legge regionale 5/2007), secondo cui il Comune, a decorrere dalla data della deliberazione di adozione della variante e sino alla data di entrata in vigore del piano medesimo o dell'esecutività della delibera con cui ne dispone la rielaborazione, ma nel termine massimo di due anni, sospende ogni determinazione sulle domande di rilascio di titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni della variante adottata.
La nuova Giunta Cosolini, all'approssimarsi della scadenza del periodo di salvaguardia, ha adottato una proposta di deliberazione consiliare, attualmente all'esame dei consigli circoscrizionali, che, accertata la non sussistenza dei presupposti per procedere all'approvazione della variante 118 e la sussistenza, invece, dei presupposti che impongono di procedere alla sua rielaborazione, dispone la rielaborazione medesima, rinviando ad un successivo provvedimento l'emanazione di apposite direttive. La stessa delibera dà atto che con la data della propria esecutività *"cesseranno gli effetti della variante, salvaguardia compresa"*.
Nella premessa si motiva la necessità di dover rielaborare la variante, anziché procedere alla sua approvazione, in relazione a tre ordini di considerazioni:

a) la non superabilità delle riserve vincolanti regionali attraverso la mera approvazione del piano (vengono citate in particolare le riserve n. 7, 10, 13 e 18)
b) il fatto che le previsioni della variante adottata non si armonizzano (se non in parte) con i nuovi indirizzi del governo del territorio espressi dalla nuova amministrazione (in particolare per quanto riguarda la necessità di un maggior contenimento del consumo di suolo);
c) la volontà di accogliere alcune delle osservazioni presentate dalle associazione ambientaliste e dai comitati.

Nella premessa si accenna pure al fatto che le linee programmatiche del Sindaco prevedono l'emanazione di direttive per un nuovo Piano e la definizione di una regime di salvaguardia.

3.2. Le norme

Le vicende brevemente riassunte si inquadrano in un contesto normativo dato dalla disciplina transitoria contenuta nella legge regionale 5/2007: la disciplina a regime di tale legge non si applica infatti alla variante 118 in quanto le direttive per la sua predisposizione furono deliberate prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Pertanto il procedimento di formazione della variante, ai sensi dell'art. 63, comma 1, della legge 5/2007, restava regolato dalle norme previgenti (la legge 52/1991 e successive modifiche). Successivamente peraltro la legge regionale 12/2008 (aggiungendo il comma 8 bis all'art. 63 citato) assoggetta all'art. 63 bis della legge 5/2007, aggiunto dalla stessa legge 12/2008, anche i procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici, il cui iter si sia avviato con la formulazione delle direttive prima dell'entrata in vigore della legge 5/2007, ma che sia ancora in corso.
Le norme alle quali fare riferimento sono dunque quelle contenute nell'art. 63 bis e nel collegato art. 63 ter della legge regionale 5/2007, in particolare nella parte in cui essi disciplinano il procedimento di formazione, il regime di salvaguardia e la validità temporale degli strumenti urbanistici generali (commi da 8 a 19 dell'art. 63 bis e commi 1 e 2 dell'art. 63 ter).
Per quanto riguarda il regime di salvaguardia degli strumenti urbanistici (istituto introdotto nell'ordinamento giuridico dalla legge 1902 del 1952, più volte modificato dal legislatore statale e attualmente regolato a livello statale dall'art. 12, comma 3, TU 380/2001, e che implica l'obbligo per il Comune di sospendere ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire contrastanti con lo strumento adottato), occorre ricordare che esso è stato recepito dal legislatore regionale con alcune rilevanti modifiche: l'abbreviamento del periodo massimo della salvaguardia da 5 a 2 anni, la facoltà per il Comune di anticipare il regime di salvaguardia al momento dell'adozione delle direttive e la sua estensione ad ogni titolo abitativo edilizio.
Va anche detto che il regime di salvaguardia non va confuso con i vincoli di inedificabilità procedimentale per i quali vige il termine decadenziale di 5 anni, trattandosi invece di una mera anticipazione di alcuni degli effetti che lo strumento è destinato a produrre in via definitiva dal momento della sua entrata in vigore, al fine di non pregiudicare la sua attuazione nelle more dell'approvazione. L'eventualità che il regime di salvaguardia venisse rinnovato in caso di riadozione era previsto dalla stessa legge 1902/1952, come

modificata dalla legge 517/1966, secondo cui *"Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano, le sospensioni (…) decorrono, per tutto il territorio interessato dal piano stesso, dalla data della deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati"*: in sostanza il principio recato dalla legislazione statale citata (anche alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali) è che il regime di salvaguardia consegua sia all'adozione dello strumento urbanistico, sia alla sua riadozione, purché questa sia necessitata dai rilievi degli organi di controllo e non sia una mera reiterazione dello strumento già adottato.
La scadenza del regime di salvaguardia, per effetto del decorso del termine massimo di durata, se priva di efficacia la variante quanto ai suoi effetti "esterni", non ha alcuna conseguenza endoprocedimentale, in quanto il procedimento avviato con l'adozione della variante deve proseguire in osservanza delle norme di procedura previste dalla legislazione urbanistica (in questo senso ci si permette di rilevare l'inesattezza del punto 3 del dispositivo della delibera citata, laddove dichiara che cessano tutti gli effetti della variante).
In particolare, in base all'art. 63 bis, comma 15, della legge regionale 5/2007, qualora sullo strumento urbanistico adottato dal Comune siano state formulate riserve dalla Regione o siano state presentate opposizioni e osservazioni (come avvenuto nel caso della variante 118), si aprono per il Comune tre distinti percorsi procedurali:

a) approvazione dello strumento modificato (in accoglimento o meno delle osservazioni ed opposizioni e recependo necessariamente le riserve regionali): tale percorso è ammesso dalla legge solo se le modifiche che si vuole o deve introdurre in sede di approvazione non incidano su obiettivi e strategie (definiti nello stesso strumento - vedi art. 63 bis, commi 3, lett. a), e comma 7, lett. a) n. 2) - in sede di adozione e non modificabili in sede di approvazione);
b) rielaborazione/riadozione necessitata dello strumento se le modifiche che si vuole apportare in accoglimento di osservazioni ed opposizioni o che si deve apportare per superare le riserve regionali siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie definiti in sede di adozione: in questo caso occorre rielaborare e riadottare lo strumento (ri)definendo gli obiettivi e le strategie, sulla base delle esigenze emerse nell'istruttoria dello strumento adottato; tale percorso procedurale necessitato deve essere preceduto da una deliberazione del Consiglio comunale che accerti tali presupposti e disponga di procedere alla rielaborazione e riadozione; va ricordato che se il Comune omettesse tale atto approvando lo strumento senza prima riadottarlo e ripubblicarlo, la Regione, in sede di controllo, avrebbe il potere-dovere di sostituirsi al Comune ai sensi dell'art. 63 bis, comma 18, disponendo essa stessa la rielaborazione con decreto del Presidente della Regione;
c) rielaborazione/riadozione facoltativa se le modifiche da apportare non attengano ad obiettivi e strategie: la legge regionale non esclude questa ipotesi, frutto questa volta di una scelta discrezionale del Comune e non vincolata come nel caso sub b).

Ci sono altre due possibilità, non previste espressamente dalla legge ma che devono ammettersi in base ai principi generali di diritto amministrativo, cioè la revoca dell'adozione per sopravvenuti motivi di opportunità da motivarsi adeguatamente, ovvero l'annullamento d'ufficio in sede di autotutela per motivi di legittimità e in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi: tali provvedimenti, a differenza di quelli visti sopra, chiuderebbero definitivamente il procedimento di formazione dello strumento, ancorché in modo anomalo.
Nella valutazione di quale percorso procedurale intraprendere, il Consiglio comunale, come si vede, non gode di un'assoluta discrezionalità (soprattutto in relazione alla scelta tra il percorso sub a) e sub b). In tal senso la legge regionale (art. 63 bis, comma 16) attribuisce alla Regione penetranti poteri di controllo attinenti all'integrazione dell'efficacia delle deliberazioni comunali, che devono essere inviate all'Amministrazione regionale, affinché la Giunta regionale controlli (nel caso sub a) il superamento delle riserve e in caso positivo ne confermi l'esecutività con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tale invio non pare necessario nei casi sub b) e c) (il tenore letterale farebbe deporre per il sì, mentre considerazioni logico-sistematiche inducono a ritenere il contrario e in tal senso sembra orientato anche il Consiglio Stato sez. IV 29 aprile 2002, n. 2278).
Nei casi sub b) e c), il Comune quindi non chiude il procedimento di formazione dello strumento, che prosegue ed è destinato a sfociare nella riadozione e ripubblicazione dello strumento.
Inoltre, il fatto che nel caso sub b) si debbano rivedere gli obiettivi e le strategie della politica urbanistica comunale fa ritenere che la riadozione debba essere preceduta anche da una ridefinizione delle direttive che avevano informato la prima adozione; ciò alla stregua dell'art. 63 bis, comma 8, che considera le direttive un atto dovuto quando la futura variante (in questo caso quella che si dovrebbe riadottare) incide (anche) sul livello strategico.
Nulla vieta in questi casi (anzi il principio di buon andamento, sotto il profilo dell'economicità e speditezza dell'azione amministrativa, lo dovrebbe esigere, vista la stretta connessione logica tra i due contenuti provvedimentali) che un unico atto accerti la necessità o evidenzi la volontà di procedere alla rielaborazione (prima) e alla riadozione (poi) della variante e ridefinisca nel contempo le direttive, aprendo così la nuova

fase procedimentale ed applicando, se il Consiglio comunale lo ritiene opportuno, il regime di salvaguardia facoltativo previsto per le direttive dall'art. 63 ter, comma 2, secondo periodo, della l.r. 5/2007.

3.3. Le valutazioni sulla proposta di deliberazione consiliare

La proposta, per molti versi corretta sul piano giuridico e condivisibile nel merito, presenta a nostro avviso un grave vizio di merito: rinvia sine die la ridefinizione delle direttive, procrastinando così l'applicazione facoltativa (ma per le scriventi associazioni assolutamente irrinunciabile) del regime di salvaguardia previsto dall'art. 63 ter, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 5/2007.
Quali possono essere gli effetti pratici di tale rinvio, dipenderà dal tempo più o meno lungo che intercorrerà tra l'esecutività della delibera in esame e quella della delibera di adozione delle direttive (oltre che dai contenuti di queste ultime). Ad avviso delle scriventi sarebbe stato preferibile ed anzi doveroso (ma forse si può ancora correggere la rotta) adottare con un unico atto prima del 6 agosto (o almeno entro la prima metà di settembre) i due contenuti provvedimentali, in modo da far coincidere la cessazione della salvaguardia della variante adottata con la decorrenza della salvaguardia disposta dalle direttive (che potrebbe limitarsi alle zone di pregio ambientale e paesaggistico su cui i nuovi indirizzi appaiono più distanti dalla previsione dello strumento vigente - la variante 66).
La scelta adottata rischia invece di pregiudicare proprio uno dei nuovi indirizzi di governo del territorio (il contenimento del consumo del suolo, affermato nelle premesse della delibera, laddove si considera non sufficiente il contenimento operato dalla variante 118); contraddicendo tale condivisibile indirizzo, la delibera fa rivivere di fatto - per un periodo non prevedibile - la variante 66, che è ancora più distante della variante 118 da tale indirizzo politico.
Le ragioni tecniche di tale scelta sono state illustrate in occasione della seduta della Commissione urbanistica dello scorso 20 luglio. Si è sostenuto che l'iter per la deliberazione che impartisce le direttive non possa essere avviato se non dopo che si sia divenuta esecutiva la deliberazione che accerti la necessità della rielaborazione: si è motivata tale scelta - senza peraltro argomentarla sul piano giuridico - con non meglio specificati vizi di legittimità, accennando vagamente alla necessità di concludere un procedimento prima di iniziarne uno nuovo.
Si tratta di tesi assolutamente infondata in quanto, come detto al paragrafo 3.2, con la deliberazione di procedere alla rielaborazione e alla riadozione della variante non si chiude affatto il procedimento di formazione dello strumento urbanistico, ma si prosegue il medesimo procedimento in una delle modalità previste dalla legge regionale, aprendo solo una nuova fase dello stesso, espressamente prevista dal citato art. 63 bis, comma 15 della legge regionale 5/2007. Solo la revoca o l'annullamento d'ufficio dell'adozione avrebbero l'effetto di concludere il procedimento e dovrebbero pertanto necessariamente precedere le nuove direttive.
Tornando agli effetti pratici di questa scelta di procrastinare sine die (al di là delle dichiarazioni verbali del Sindaco) è presumibile (anche se ovviamente le scriventi associazioni non sono in possesso di tali informazioni) che appena si è capito che non era più possibile approvare la variante 118 prima del 6 agosto, molte proposte di piani attuativi e domande di permessi di costruire conformi alla variante 66 (ma non alla 118) siano stati depositati al protocollo del Comune. E molti altri ne arriveranno dopo il 6 agosto. In mancanza di un regime di salvaguardia collegato alle nuove direttive, il Comune dovrà dar corso a tali procedimenti nei termini di legge e regolamento: è vero che per i piani attuativi di iniziativa privata non esistono termini entro cui il Comune deve procedere all'adozione del piano (cfr art. 25 legge regionale 5/2007, che dovrebbe trovare applicazione anche per i PRPC previsti dalla legislazione previgente e che attribuisce alla competenza della Giunta l'adozione ed approvazione dei piani, salvo che un quarto dei consiglieri non chiedano il trasferimento della competenza al Consiglio), tuttavia si potrebbe ritenere che l'atto di adozione di un piano attuativo conforme alla variante 66 sia un atto dovuto, pertanto il privato proponente potrebbe ricorrere all'istituto della diffida ad adempiere entro 30 giorni con l'obbligo per il Comune di provvedere o di esporre le ragioni del ritardo entro questo termine (ex art. 328, secondo comma, Codice Penale). Per quanto riguarda i permessi di costruzione si ricorda che, in base al codice regionale per l'edilizia, il responsabile del procedimento deve formulare una proposta di provvedimento entro 60 giorni dalla richiesta e decorso tale termine l'interessato può, in presenza di certi presupposti, comunicare di avvalersi del silenzio-assenso e iniziare i lavori se entro i 30 giorni successivi il Comune non comunica eventuali difformità dallo strumento urbanistico.
Non è chiaro poi se per computare tali termini procedimentali possa valere anche il periodo decorso prima della scadenza del periodo di salvaguardia (per le domande già presentate e conformi alla variante 66).
Su questi elementi sarebbe auspicabile una esaustiva e aggiornata relazione degli uffici comunali, al fine di valutare l'impatto di procedure edilizie già in itinere al momento della scadenza della salvaguardia.
Qualora si mantenga l'impostazione di tenere separati i due provvedimenti, è assolutamente necessario adottare in Consiglio comunale le direttive prima possibile prescrivendo, a cura del Sindaco, il termine

d'urgenza di 10 giorni per l'emissione del parere dei consigli circoscrizionali a norma dell'art. 24 del regolamento sul decentramento: l'urgenza del provvedimento dovrebbe prevalere infatti sulle esigenze di partecipazione, comunque garantite sufficientemente dal termine di 10 giorni. Né va dimenticato che la semplice richiesta di chiarimenti da parte di uno solo dei consigli circoscrizionali comporta che tale termine possa essere interrotto riprendendo dall'inizio (sembra anche più volte). Se poi si aggiunge il rischio molto concreto di lunghe discussioni e di continui rinvii in Consiglio comunale (come l'esperienza insegna), non ci si può non avvedere che la delibera delle nuove direttive richiederà tempi del tutto imprevedibili ma sicuramente non brevi.

4. Ulteriori suggerimenti per "chiudere la finestra"

Un aspetto che merita attenzione sono le possibilità di intervento sui progetti che ricadono nelle aree di vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004 (c.d. "Decreto Urbani").
Tali progetti devono ottenere, prima del permesso di costruire, un'autorizzazione paesaggistica che, a seconda del tipo di opera, è rilasciata dal Comune ovvero dalla Regione. La grande maggioranza degli interventi edilizi ricade tuttavia nella competenza comunale.
Il Comune, per il rilascio dell'autorizzazione citata, è tenuto ad avvalersi del parere – obbligatorio ma non vincolante - di un'apposita Commissione paesaggistica, al quale fa seguito il parere vincolante della Soprintendenza ai beni architettonici e al paesaggio.
Sono note le gravi difficoltà operative in cui versa la Soprintendenza – per carenza di personale e mezzi adeguati stante la scellerata gestione del settore (protrattasi per molti anni e per responsabilità dei ministri di tutti i Governi dell'ultimo quindicennio) da parte del competente Ministero - e appare comunque improprio che l'intera responsabilità decisionale sia di fatto "scaricata" sull'organo di ultima istanza.
La Commissione Paesaggistica del Comune di Trieste, la cui nomina compete alla Giunta, è scaduta con lo scioglimento del Consiglio comunale.
Le scriventi associazioni ritengono urgente che la Commissione venga ricostituita al più presto (ben prima dei 180 giorni successivi all'elezione del nuovo Consiglio, come previsto dall'art. 4 dell'apposito regolamento), anche allo scopo di rinnovarne la composizione inserendovi esperti di comprovata competenza e sensibilità nel campo della tutela paesaggistica.
Si ritiene inoltre quanto mai inopportuno che della nuova Commissione facciano parte professionisti coinvolti nella progettazione di interventi edilizi nel territorio provinciale, mentre stupisce l'assenza da tale organismo delle competenze di tipo naturalistico, ancorché gli aspetti dell'ecologia del paesaggio siano da tempo fondamentali per una corretta comprensione dei valori paesaggistici e quindi anche per una seria valutazione delle modificazioni introdotte dagli interventi antropici.
Si ritiene altresì necessario che detta Commissione operi con il massimo rigore nell'espressione dei pareri sui progetti sottoposti al suo esame, avendo quale unico obiettivo la tutela del paesaggio, nella consapevolezza che questa debba prevalere rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.
Un atteggiamento di grande rigore da parte della Commissione potrebbe cioè senz'altro contribuire ad evitare che progetti devastanti, ancorché conformi alle previsioni della variante 66, trovino attuazione, limitando così gli effetti perniciosi dovuti all'aprirsi della "finestra" dopo la scadenza delle norme di salvaguardia il 6 agosto 2011.
E' altresì fondamentale che i progetti oggetto di richiesta di autorizzazione paesaggistica vengano messi a disposizione nel sito internet del Comune, al fine di permettere agli interessati di partecipare alle istruttorie presentando memorie ed osservazioni.

5. Indicazioni per le direttive del nuovo piano regolatore

In funzione della stesura delle direttive, annunciate dal sindaco Cosolini, per la formazione di un nuovo piano regolatore, e tenuto conto di quanto sopra esposto nonché del materiale prodotto – sotto forma di osservazioni, pareri e contributi di vario genere - in merito alle varianti 66 e 118, le scriventi associazioni propongono i seguenti punti:

a) rigorosa applicazione della procedura VAS, di cui alla Dir. 2001/42/CE, fin dalla fase preliminare all'adozione del piano regolatore, attraverso la strutturazione di percorsi di estesa partecipazione dei cittadini al sistema delle decisioni che li riguardano;
b) coinvolgimento, a pari grado di responsabilità con le altre, di competenze in ambito naturalistico-ecologico – reperibili facilmente in ambito locale – nel gruppo incaricato della redazione del nuovo piano regolatore;

c) determinazione della capacità insediativa teorica sulla base di dati realistici in merito all'evoluzione demografica del Comune ragionevolmente prevedibile (che si ritiene non giustifichi un valore superiore a 220.000 residenti al 2020);
d) rinuncia alla previsione di nuove zone di espansione residenziale e moratoria su tutte le nuove urbanizzazioni a spese di aree agricole e naturali;
e) promuovere nuove sinergie tra i settori storici della realtà cittadina: Trieste città di mare, della Scienza e di servizi, attivando nuove forme di collaborazione fra il sistema portuale, il sistema della formazione e dell'Università e veicolando nuovi modi di creare economia (green economy);
f) completamento della Ricognizione di immobili o aree aventi valore testimoniale per il loro interesse storico-architettonico o per la presenza di complessi vegetazionali di particolare pregio, e conseguente definizione della disciplina sulla loro trasformabilità, direttiva già prevista tra quelle previste per la variante 118 ma di fatto solo parzialmente attuata;
g) conseguentemente cancellazione delle zone "C" di cui alle varianti 66 e 118, nonché delle zone "BT" e ridisegno dei perimetri, nonché revisione degli indici di edificabilità, per le zone "B", in base all'adeguatezza delle urbanizzazioni e della rete viaria;
h) attribuzione della zona omogenea residenziale (e del relativo indice di edificabilità) sulla base di una reale ricognizione dell'edificato, in modo tale che non possano venir realizzati manufatti fuori scala rispetto il vassoio territoriale;
i) integrazione del nuovo piano regolatore sia con un nuovo piano della mobilità, orientato da precisi e misurabili obiettivi di sostenibilità ambientale e di promozione delle modalità di trasporto a minore impatto ambientale (trasporto pubblico su rotaia, mobilità ciclabile e pedonale), sia con la zonizzazione acustica di cui al DPCM 14/11/1997;
j) integrazione del nuovo piano regolatore con il piano regolatore portuale, cogliendo l'occasione della necessità di completare l'iter di tale strumento (solo adottato dal Comitato portuale, senza che sia ancora cominciata la procedura VIA di cui alla legge 84/1994);
k) valorizzare il mare ed il carso come grandi risorse paesaggistiche, culturali, economiche e territoriali e inserire sistematicamente contenuti finalizzati alla tutela del paesaggio nella zonizzazione e nelle norme di attuazione del piano regolatore (stante l'inesistenza di un piano paesaggistico regionale), con particolare attenzione al mantenimento/ricostruzione delle funzionalità del reticolo ecologico e alla salvaguardia delle aree verdi urbane e periferiche (v. allegato 2 a firma del prof. Livio Poldini);
l) indicazione della priorità al riuso per l'edilizia sociale e sovvenzionata, nonché alla rilocalizzazione delle attività di ricerca scientifica ed istruzione superiore, nella ridefinizione delle destinazioni d'uso delle aree dismesse o da riconvertire (ex caserme, ex Fiera campionaria, Porto Vecchio, ecc.);
m) esclusione della possibilità di insediare nel territorio comunale impianti industriali a rischio di incidente rilevante e revisione della localizzazione di quelli esistenti;
n) tutela di aree con particolari valenze architettoniche o paesistiche non già oggetto di vincoli sovraordinati;
o) previsione di interventi anche radicali – ad es. mediante demolizione e ricostruzione – per la riqualificazione delle aree residenziali della periferia, al fine di incorporarvi tutte le soluzioni costruttive e tecnologiche disponibili per ottenere le migliori prestazioni energetiche e riorganizzandoli a partire dalla risoluzione dei problemi connessi alla localizzazione di servizi (spazi verdi, centri di aggregazione o luoghi di relax per persone anziane, ecc.;
p) previsione di un programma di riconversione per l'area della Ferriera di Servola, in cui mantenere la destinazione d'uso industriale, affiancata ad altre compatibili (mobilità ferroviaria e portuale, ecc.), ma con esclusione di ogni insediamento inquinante;
q) rinuncia all'indicazione di tracciati di grandi infrastrutture (es. TAV), stante anche l'assoluta indeterminatezza delle soluzioni di percorso individuate finora dai competenti organi statali e l'assenza di una pianificazione di settore;
r) Impegno della Giunta a procedere a impartire ulteriori direttive da adottare entro sei mesi, dopo un'attenta valutazione sulle prospettive future della città di Trieste

Rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento ed approfondimento, si porgono i più distinti saluti

Alessandro Giadrossi – Presidente WWF Trieste

Lino Santoro – Presidente circolo Legambiente Trieste

Luciana Boschin – Presidente Italia Nostra Friuli Venezia Giulia

Allegati:

1 – COSA ACCADRA' QUANDO IL 6 AGOSTO 2011 TORNERA' IN VIGORE LA VARIANTE 66?

2 - SUGGERIMENTI PER LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL COMPARTO AGRO – AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI TRIESTE (prof. Livio Poldini)

Recapiti:

W.W.F. Trieste, via Rittmeyer 6, 34132 Trieste, tel. 040 360551, e-mail: wwfts@libero.it
Italia Nostra - Sezione di Trieste, via del Sale 4/b, 34121 Trieste, tel. 040 304414, e-mail: trieste@italianostra.org
Legambiente - Circolo Verdazzurro, via Donizetti 5/a, 34133 Trieste, tel. 040 577013, e-mail: info@legambientetrieste.it

COSA ACCADRA'QUANDO IL 06/08/2011 ENTRERA' IN VIGORE LA VAR. 66?

1. **Risorgeranno almeno 20 Piani Particolareggiati attualmente in salvaguardia, per una volumetria di 125.000 mc;**

1. **Ripartianno 30 progetti edilizi per una volumetria complessiva di 34.000 mc;**

1. **Ripartianno tutte le zone C non ancora realizzate, per una volumetria potenziale di 225.000 mc;**

1. **Le zone B non riconfermate apporteranno un incremento di circa 1.587.000 mc (applicando un indice di 1,5 mc/mq);**

1. **Decadrà il Piano Particolareggiato del centro storico, in quanto strumento attuativo della Var. 118;**

1. **…**

Fonte Segretario Generale Santi Terranova del 9 dicembre 2010

BASOVIZZA – ZONA H2 *(1)*

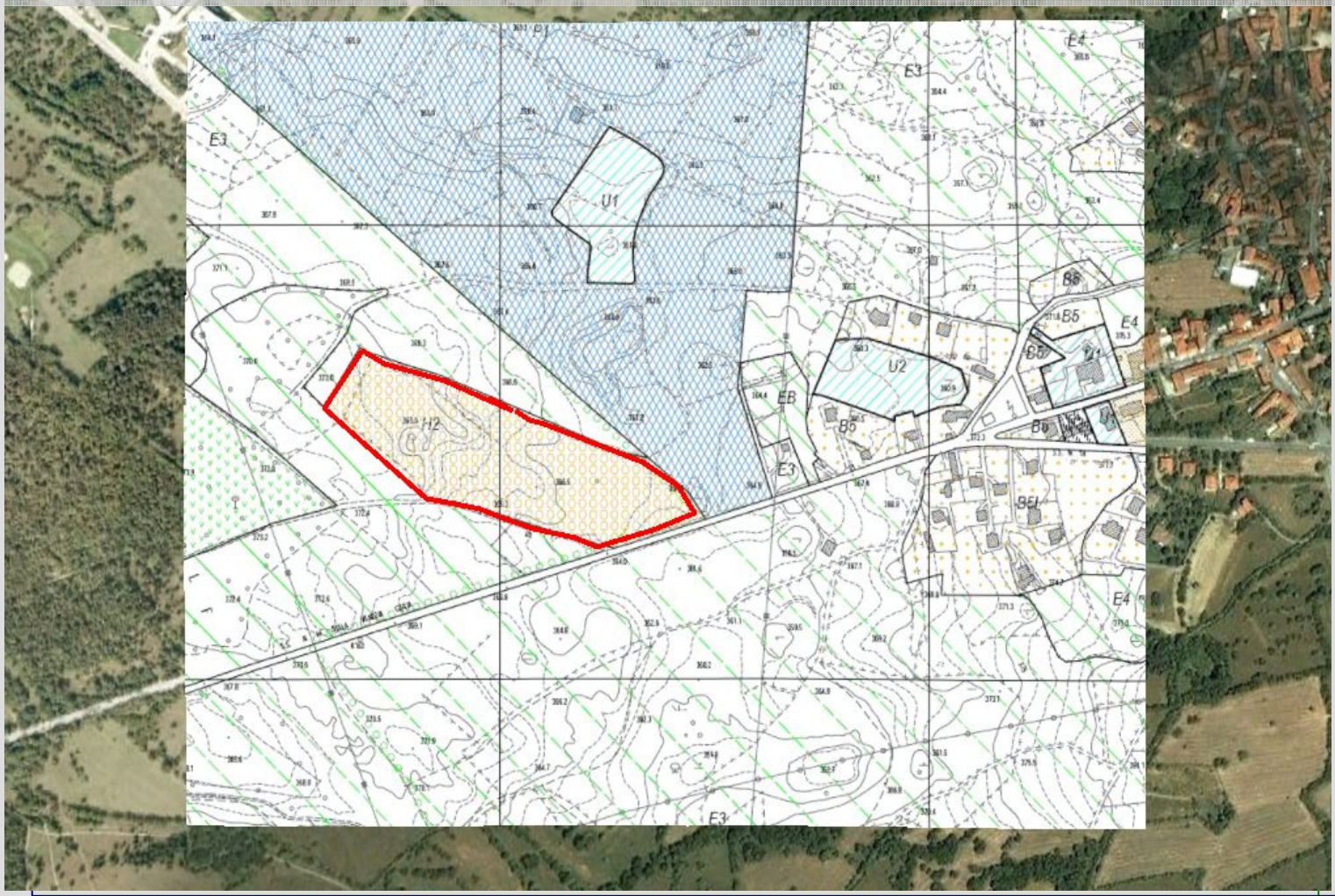

H2 - zone commerciali di interesse comunale e comprensoriale

Si attua attraverso PRPC

Rapporto di copertura: 40% del lotto.

.

Altezza massima: ml 12.00

BASOVIZZA – ZONA H2 *(3)*

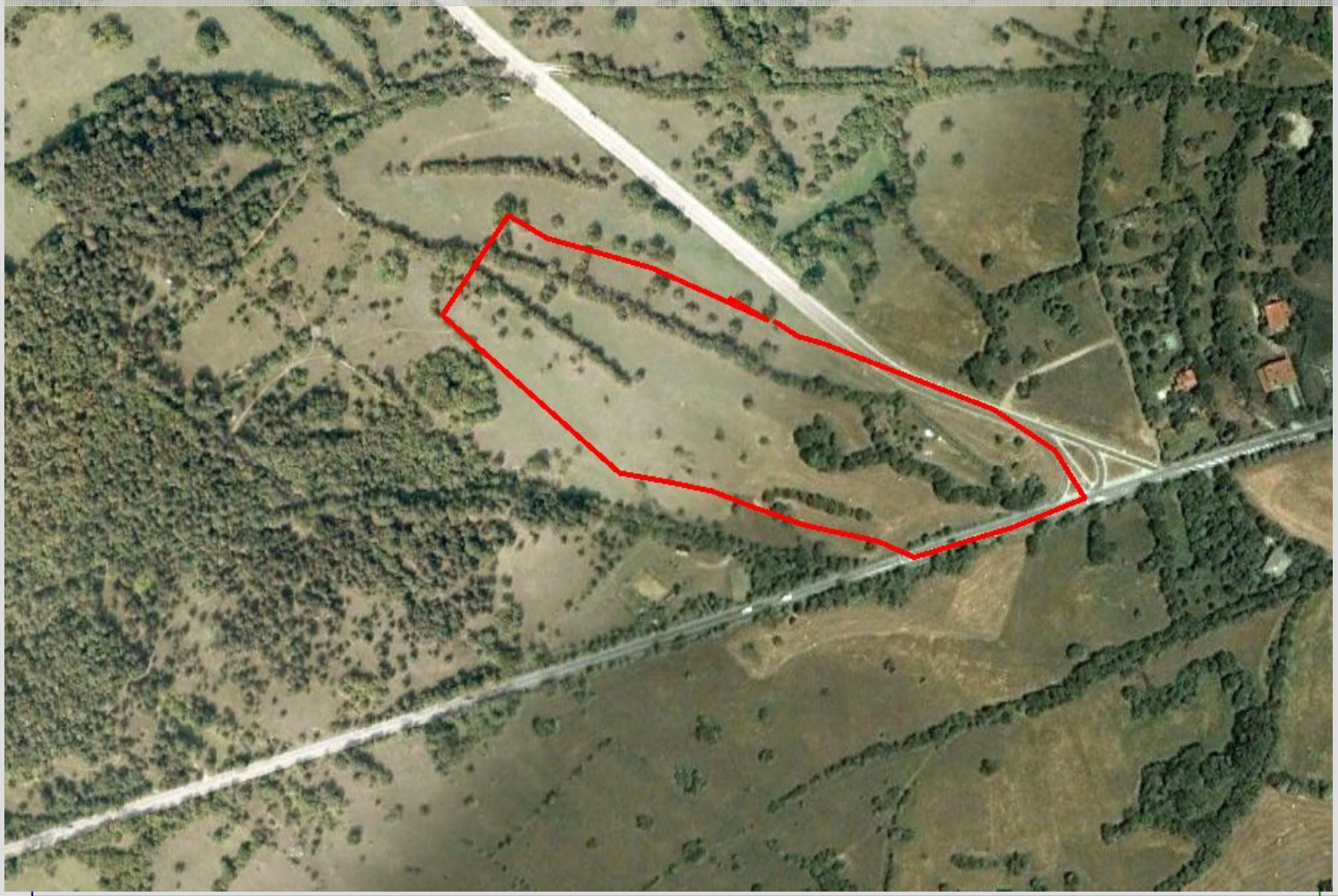

BASOVIZZA – ZONA H2 *(4)*

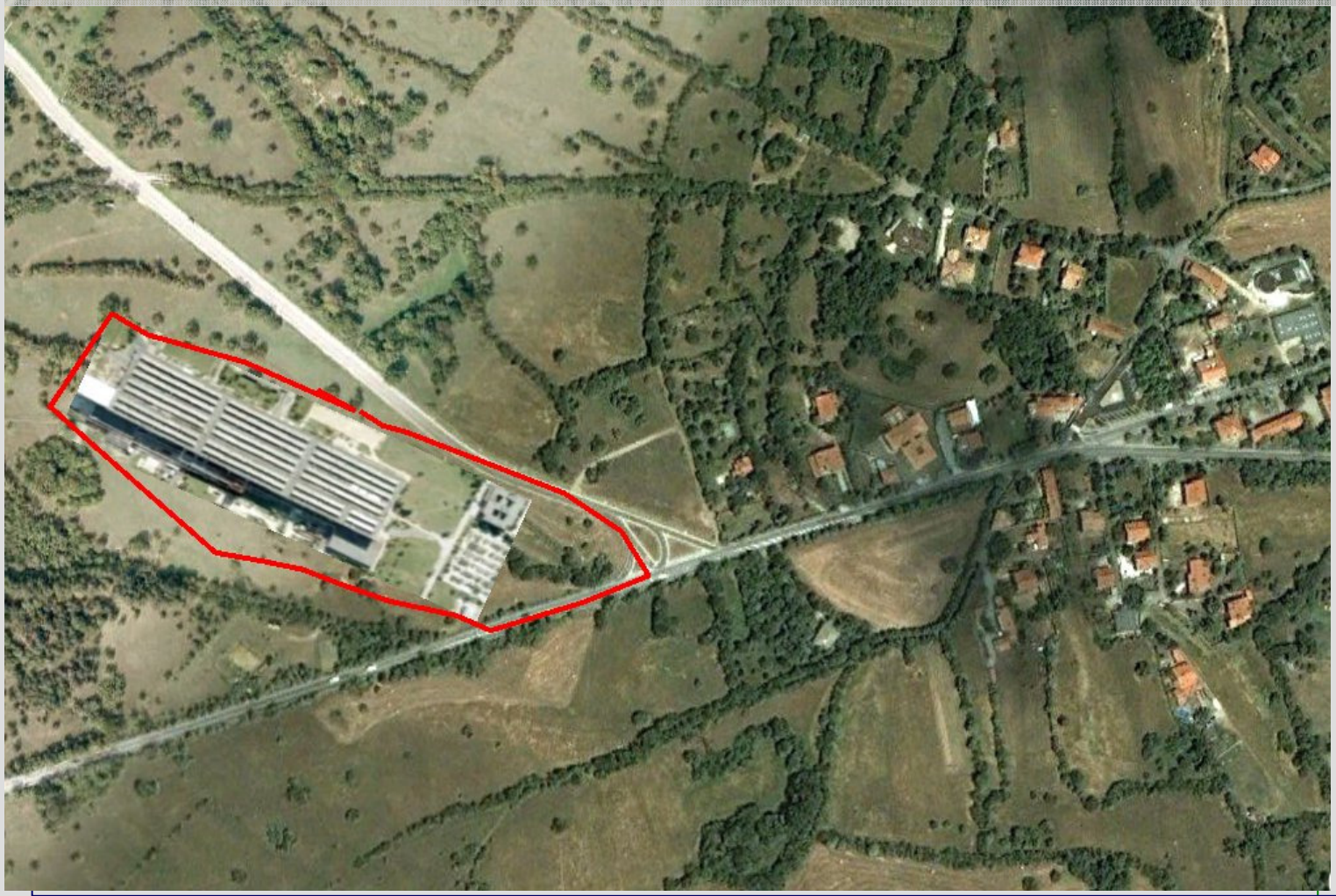

Simulazione ipotetica di utilizzo dell'area

PADRICIANO *(1)*

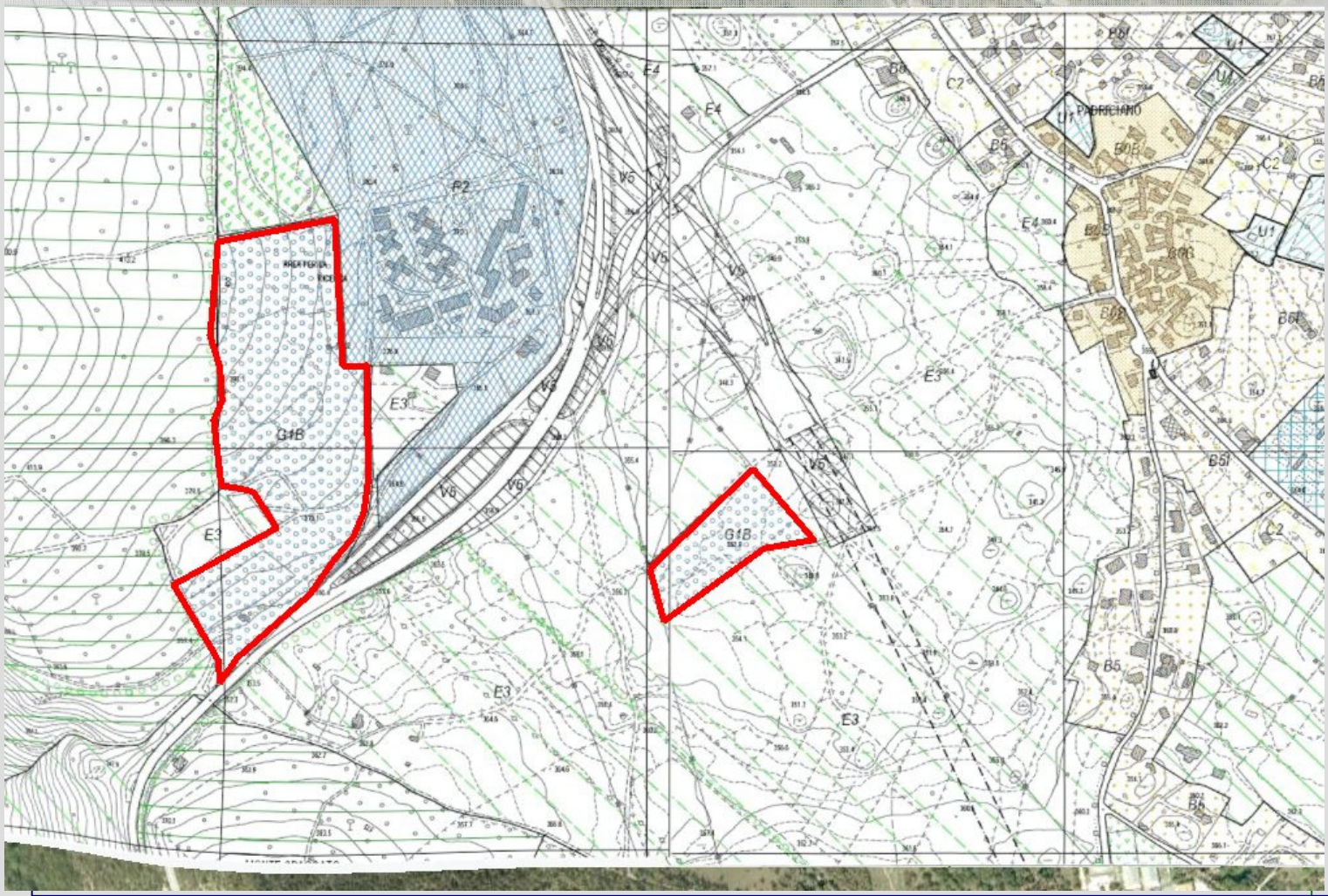

G1b - zone turistico-ricettive dell'altopiano

Si attua attraverso PRPC

30 mq di area per parcheggio ogni 100 mc

20 mq ogni 100 mc costruiti, di area scoperta per attività sportive e per il tempo libero.

Altezza massima: m 12,50.

Rapporto di copertura inferiore al 30% del lotto.

PADRICIANO *(3)*

PADRICIANO *(4)*

Simulazione ipotetica di utilizzo dell'area

MIRAMARE *(1)*

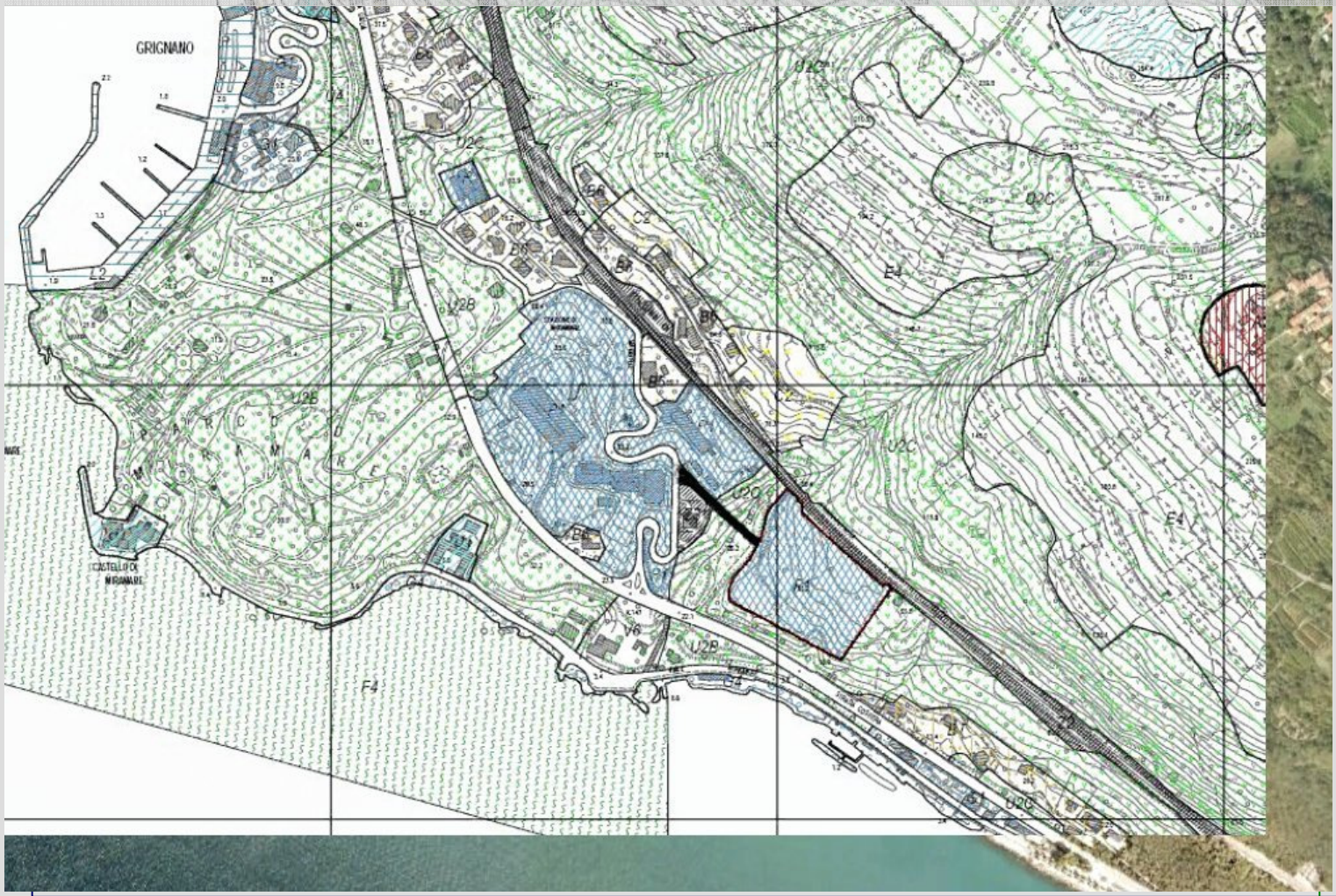

P1 - zone per l'università, l'assistenza agli studenti,la ricerca scientifica e tecnologica collegate alla didattica

Si attua attraverso PRPC

30% dell'area verde attrezzato;

PARCHEGGI 25 mq per ogni 100 mc realizzati,

MIRAMARE *(3)*

MIRAMARE *(4)*

Simulazione ipotetica di utilizzo dell'area

CANILE *FORSE(1)*

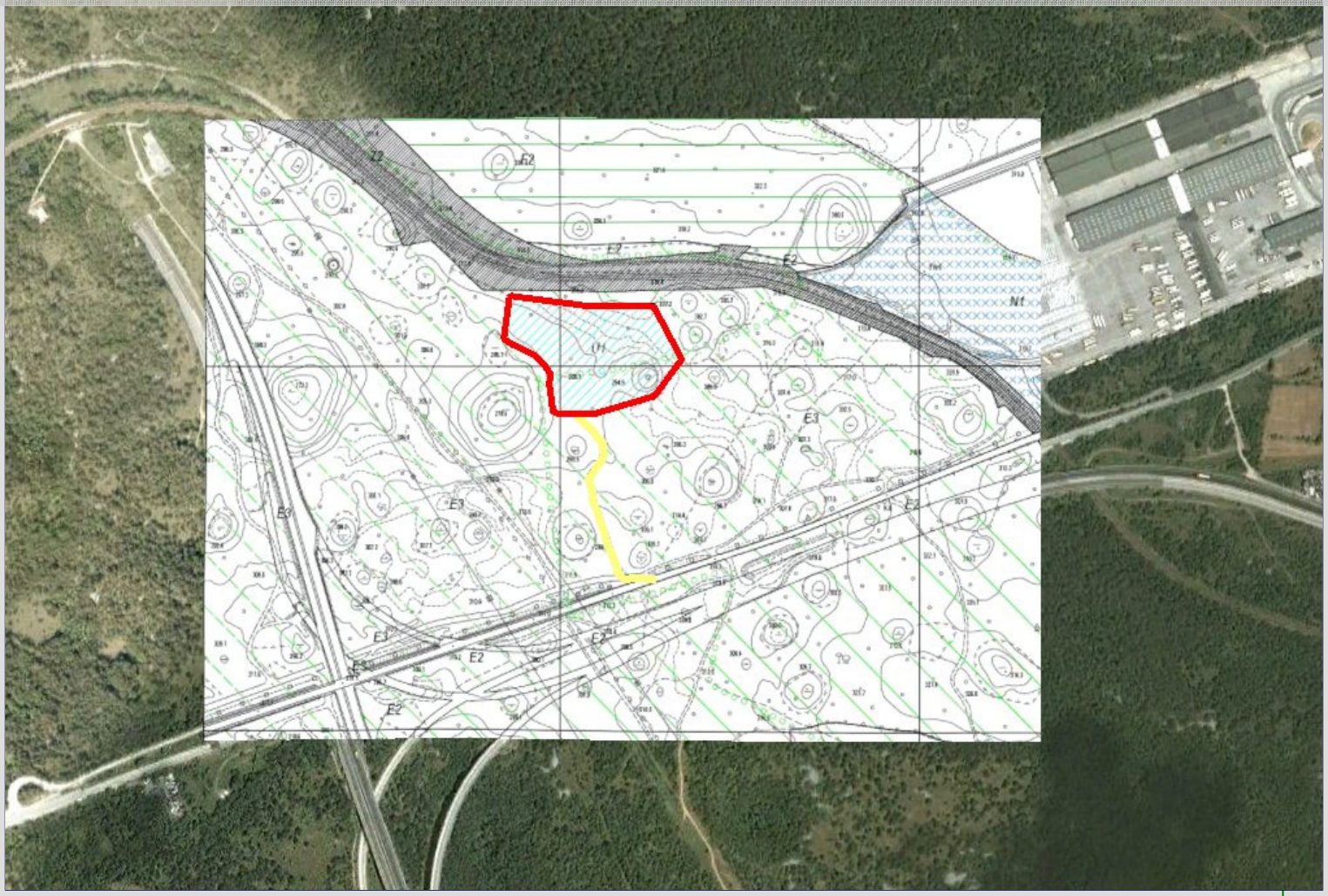

U1 - zone per Servizi e attrezzature pubbliche

E’ preceduto da uno studio preliminare e planivolumetrico.

Non stabilisce parametri a priori

CANILE *Forse (3)*

CANILE *Forse (4)*

Simulazione ipotetica di utilizzo dell'area

GRIGNANO *(1)*

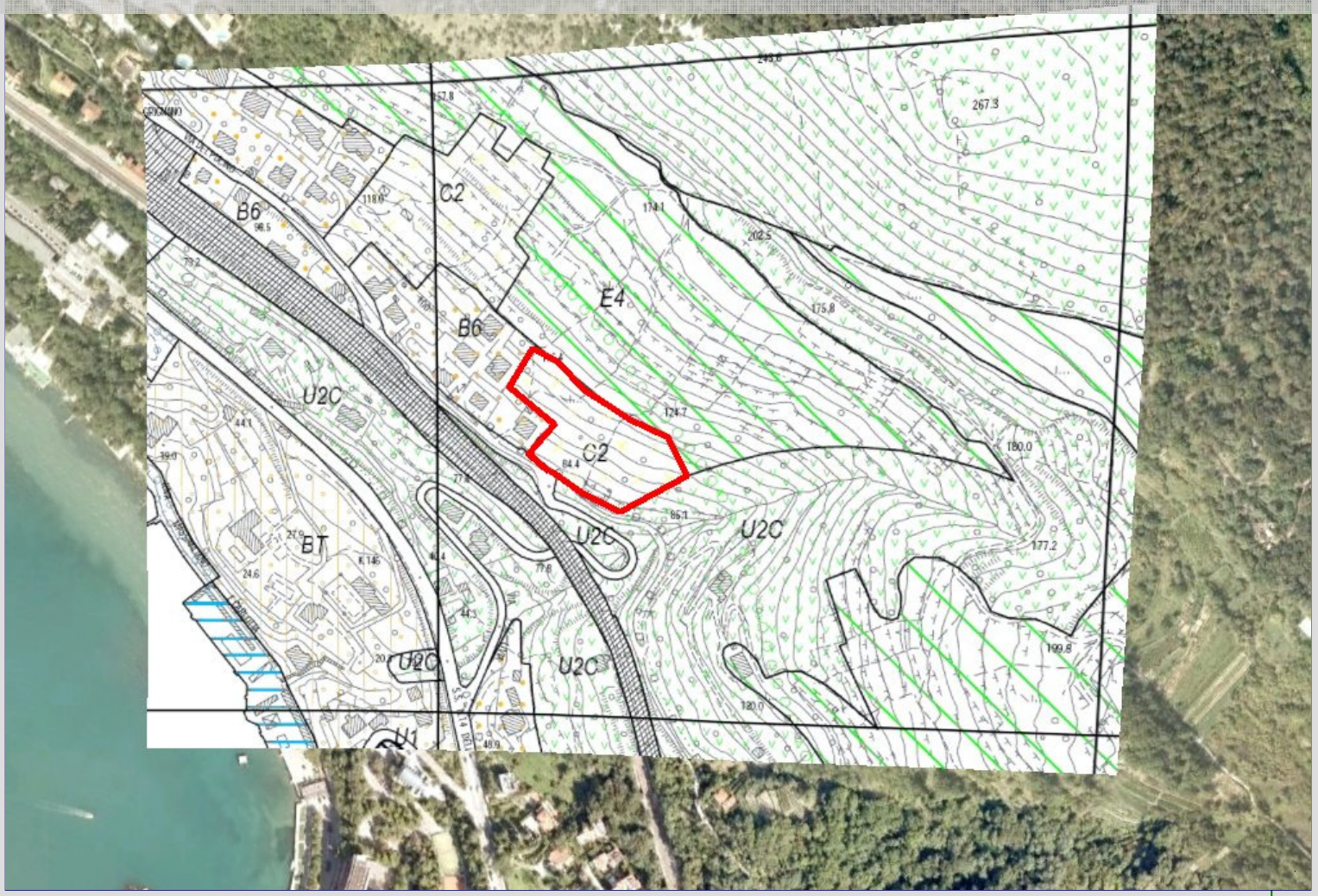

C2 - zone di espansione a bassa densità edilizia

Indice di fabbricabilità territoriale massimo: 1,0 mc/mq.

Indice di fabbricabilità fondiario massimo: 1,5 mc/mq.

Rapporto di copertura:
E' consentita una occupazione massima del 35% del lotto.

Altezza massima: ml 6,50

GRIGNANO *(3)*

GRIGNANO *(4)*

GRIGNANO *(5)*

Simulazione ipotetica di utilizzo dell'area

NAPOLEONICA *(1)*

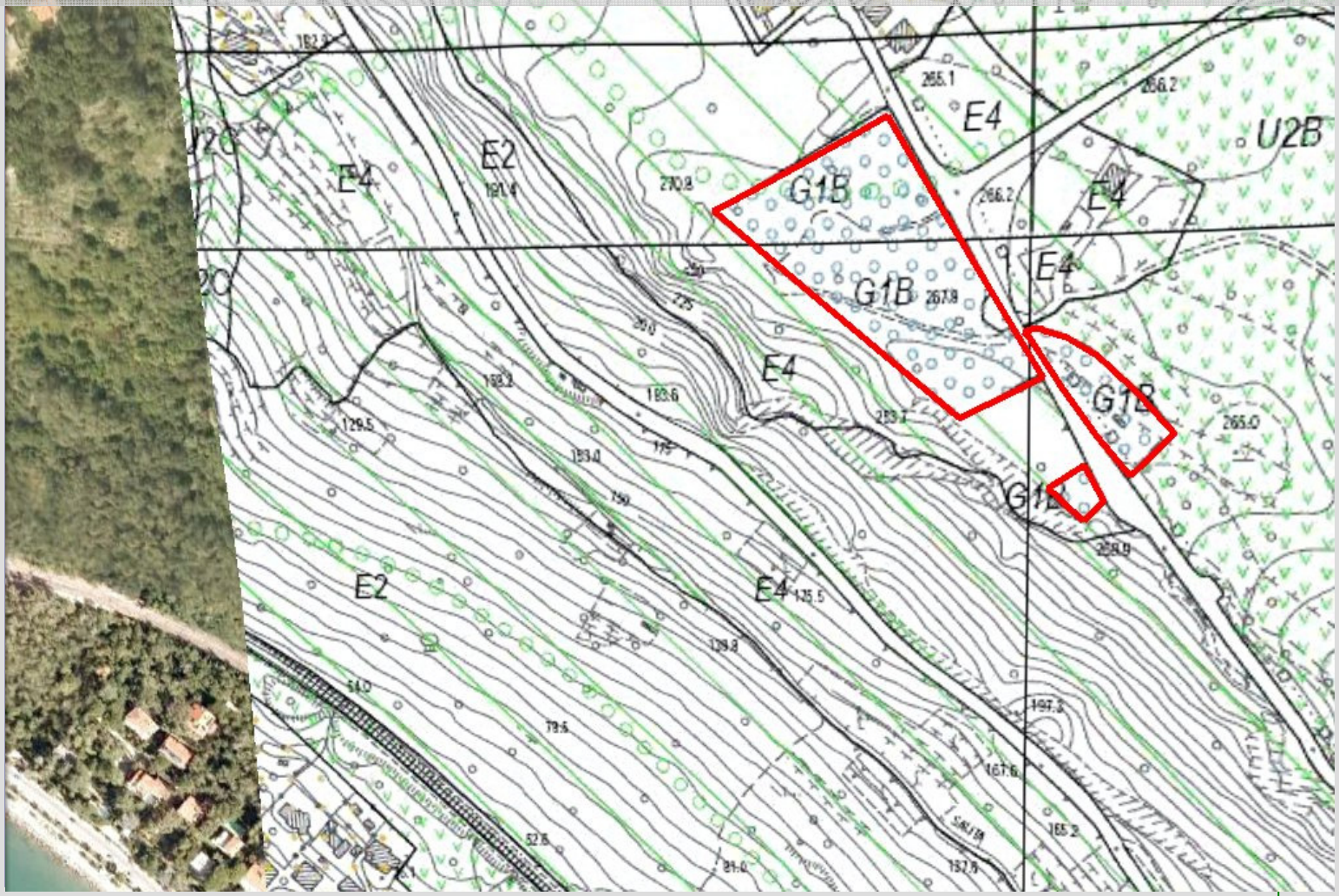

G1b - zone turistico-ricettive dell'altopiano

Si attua attraverso PRPC

30 mq di area per parcheggio ogni 100 mc

20 mq ogni 100 mc costruiti, di area scoperta per attività sportive e per il tempo libero.

Altezza massima: m 12,50.
Rapporto di copertura inferiore al 30% del lotto.

NAPOLEONICA *(3)*

NAPOLEONICA *(4)*

Simulazione ipotetica di utilizzo dell'area

TREBICIANO *(1)*

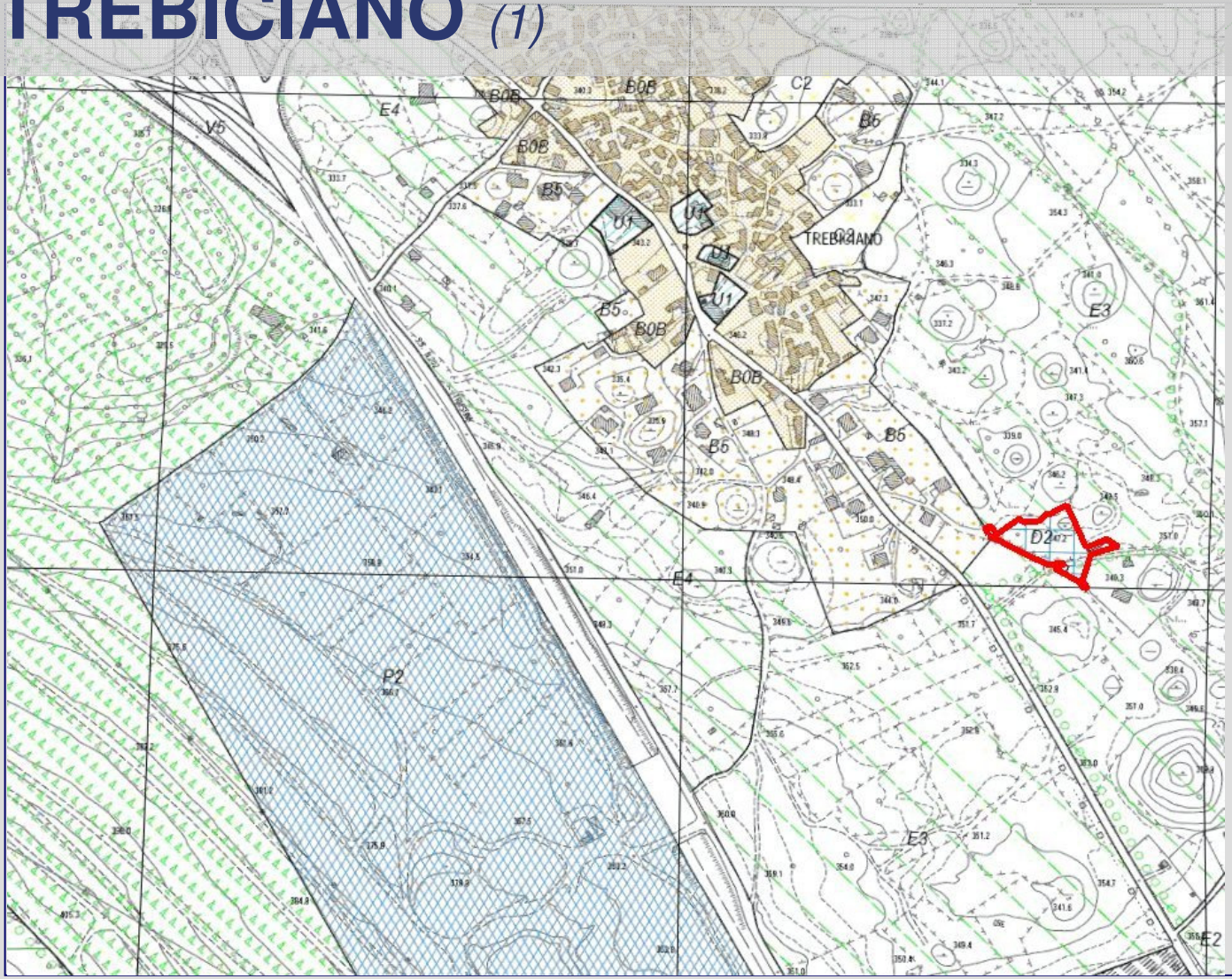

D2 - zone per le attività produttive industriali ed artigianali locali

Si attua attraverso PRPC

L'indice massimo di copertura dei lotti è del 50%.

L'altezza massima dei fabbricati non dovrà superare i 12.00 ml, salvo che per
esigenze connesse con le particolari tecnologie degli impianti produttivi

TREBICIANO *(3)*

TREBICIANO *(4)*

TREBICIANO *(5)*

Simulazione ipotetica di utilizzo dell'area

SANTA CROCE *(1)*

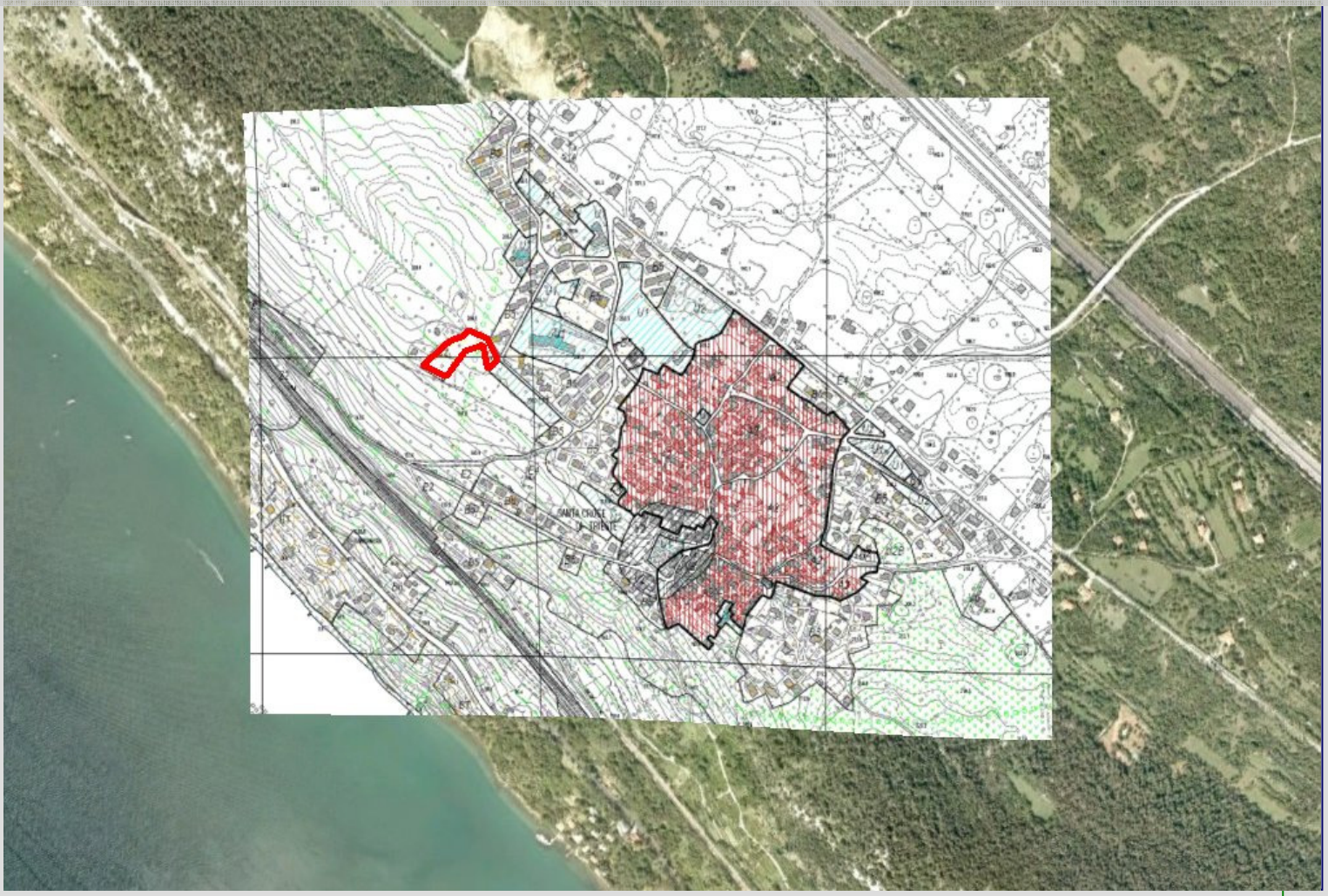

C2 - zone di espansione a bassa densità edilizia

Indice di fabbricabilità territoriale massimo: 1,0 mc/mq.

Indice di fabbricabilità fondiario massimo: 1,5 mc/mq.
Rapporto di copertura:
E' consentita una occupazione massima del 35% del lotto.
Altezza massima:
ml 6,50

SANTA CROCE *(3)*

SANTA CROCE *(4)*

SANTA CROCE *(5)*

Simulazione ipotetica di utilizzo dell'area

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELLA VITA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Trieste, 27 luglio 2011

Al WWF Trieste
Via Cecilia De Rittmeyer, 6
I – 34132 Trieste

e p.c.

Al Vicepresidente della Provincia di Trieste
e Delegato per Agricoltura, Fauna e Flora
Sig. Igor Dolenc
Provincia di Trieste
p.zza Vittorio Veneto, 4
I – 34132 Trieste

Alla Vicepresidente del Consiglio Provinciale
dr.ssa Maria Monteleone
Provincia di Trieste
p.zza Vittorio Veneto, 4
I – 34132 Trieste

Al Presidente
Sig. Edi Bukavec
Kmečka Zveza - Alleanza Contadina
Via Marco Tullio Cicerone, 8
I - 34133 Trieste

Con la presente mi pregio di farvi pervenire alcune idee sugli aspetti agro – ambientali di un futuro Piano Regolatore per il Comune di Trieste, rispetto a un settore finora negletto e a mio avviso di grande rilievo sia sociale che per la politica del territorio.

Rimango a vostra disposizione per un eventuale colloquio di approfondimento.

Cordiali saluti

Livio Poldini

prof. em. Livio Poldini

già ordinario di Ecologia vegetale
presso l'Università degli Studi di Trieste

SUGGERIMENTI PER LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL COMPARTO AGRO – AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI TRIESTE

Il Piano Strategico Nazionale (PSN) considera l'integrazione tra biodiversità ed agricoltura uno dei traguardi centrali.
A tale scopo la Politica Agricola Comunitaria (PAC) si propone di potenziare la biodiversità nelle "Aree Agricole di Alto Valore Naturalistico" (High Nature Value Farmland - HNVF). Tali aree sono caratterizzate dal fatto che l'agricoltura è la principale forma d'uso del suolo e si contraddistinguono per l'alta diversità di specie di Habitat (ecomosaico).
I requisiti richiesti per essere riconosciuti come HNVF sono:

- bassa intensità di gestione;
- presenza di vegetazione seminaturale;
- diversità della copertura di suolo e diversità delle colture.

Queste caratteristiche richieste sembrano attagliarsi perfettamente alle tipologie del Carso giuliano. Le HNVF sembrano costituire inoltre un'occasione di conciliazione fra una politica di conservazione del territorio e le esigenze di sviluppo agricolo, che non dovrebbe venire sprecata.

Le linee programmatiche del comparto agro – ambientale del PRGC del Comune di Trieste dovrebbero pertanto prendere in considerazione i seguenti punti che costituiranno, opportunamente integrati, l'asse portante per un **Piano di recupero della ruralità.**

Ciò comporta il censimento e la mappatura delle residue aree di produzione agricola (vitivinicola, orticola) allo scopo di sottrarle all'edificazione. Il piano dovrà altresì prevedere il recupero dei lacerti di verde agricolo produttivo e delle aree di interesse agro-ambientale, tenendo conto della realtà carsica e delle nuove acquisizioni culturali della "*green economy*". Il piano dovrà anche individuare gli insediamenti marginali che costituiscono l'interfaccia "città – campagna" (S. Maria Maddalena inferiore, Coloncovez, Poggi S. Anna, Piscianzi, Longera, ecc.).
Vantaggi: filiera corta (riavvicinamento dei luoghi di produzione a quelli di consumo), risparmio energetico, fornitura di prodotti alimentari di alta qualità (autonomia alimentare), collegamento stabile al territorio dei residenti, creazione di reddito in loco, manutenzione del territorio.
Le passate Amministrazioni comunali hanno considerato queste aree quale bacino di espansione insediativa della città (piani regolatori quali moltiplicatori della rendita fondiaria), misconoscendone le funzioni e concentrando l'attenzione esclusivamente sugli aspetti urbanistico - architettonici del centro urbano.
Sarebbe quanto mai auspicabile portare avanti una politica volta al risparmio di territorio, risorsa limitata (per es. confermando e semmai rafforzando le norme di attuazione del piano regolatore vigente che salvaguardano i "*pastini*" - terrazzamenti), recuperando il patrimonio edilizio, anziché invadendolo con nuove cementificazioni che si espandono soprattutto a scapito dei terreni agricoli (dissipazione di risorse che invece dovrebbero essere consegnate alle generazioni future).
Gli spazi verdi (giardini, aree archeologiche, ecc.), in una visione moderna, non hanno solo funzione ornamentale e culturale ma devono essere gestiti in modo da elevare e/o migliorare la biodiversità urbana ("*green towns*").

prof. em. Livio Poldini – via L. Giorgieri, 5 – I 34127 TRIESTE -- poldini@units.it -- ++39 040 5588713

Il recupero dei pascoli e dei prati, che dovranno costituire parte importante della base foraggiera delle aziende zootecniche, dovrà prevedere il passaggio attraverso le seguenti fasi di intervento: ricostruzione dell'uso storico del territorio, analisi del regime di proprietà, valutazione dello stato di incespugliamento e valore foraggiero.

Va previsto inoltre un piano di selvicoltura naturalistica dei boschi, mettendone in evidenza le eccellenze biologiche fin qui totalmente ignorate dalle Amministrazioni. Esso dovrà prevedere tra l'altro aumento e salvaguardia della complessità strutturale e biologica del soprassuolo forestale, diradamento selettivo del pino nero, individuazione dei boschi da seme di neoformazione, proclamazione di una giornata all'anno dedicata alla pulizia dei boschi (vedi Slovenia).

Lotta all'alienazione biologica da parte di specie vegetali / animali esotiche, soprattutto di quelle nocive sul piano sanitario, promuovendo fra la popolazione la conoscenza delle problematiche e la diffusione delle metodiche di contenimento.

Piano di recupero ecocompatibile del reticolo idrografico minore dei rilievi arenacei circostanti la città, in alcuni dei quali é addirittura presente l' habitat prioritario "7220 - *Sorgenti pietrificanti con formazione di tufo (*Cratoneurion*)" di cui alla "Direttiva Habitat" 92/43/CEE.

Promuovere gli orti sociali (si veda quanto fatto a Udine, per non parlare del resto d'Europa, dove ad esempio in Germania, già all'inizio della rivoluzione industriale venivano realizzati gli "*Scherbergärten*").

Incentivare la realizzazione di tetti verdi (risparmio energetico in quanto si abbassa di 2 – 3 °C la temperatura degli appartamenti sottostanti, salvaguardia della biodiversità perché possono costituire rifugio per specie autoctone di pregio naturalistico).

Raccolta differenziata dei rifiuti umidi (ca. 30% del totale) e di quelli prodotti dal giardinaggio sia privato sia pubblico, per la produzione di compost da mettere a disposizione dell'agricoltura biologica.

prof. em. Livio Poldini – via L. Giorgieri, 5 – I 34127 TRIESTE -- poldini@units.it -- ++39 040 5588713